

LEGGE DI STABILITÀ/ A rischio anche gli uffici di informazione e assistenza per i turisti

Province, addio alla formazione

Senza assunzioni flessibili impossibile organizzare i corsi

Pagina a cura
di LUIGI OLIVERI

Arischio i corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalle province e gli altri servizi sociali, per il lavoro e per il turismo. Il disegno di legge di Stabilità per il 2015, oltre ad apportare tagli alle spese correnti delle province in proporzione di decine di volte più elevati di quelli di regioni e comuni, di fatto, impone un divieto totale ed assoluto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, anche flessibili. Ciò impedirà alle province di portare regolarmente a termine le funzioni e le attività caratterizzate da un elevato utilizzo di personale a tempo determinato o con altre forme diverse da quelle a tempo indeterminato, già vietato dal 2012. I primi a soffrirne saranno i corsi di formazione professionale. Molte regioni, a seguito dell'attuazione del dlgs 112/1998, hanno conferito alle province la diretta erogazione di corsi di formazione professionale, compresi quelli dell'area

giovani, funzionali all'acquisizione della qualifica professionale triennale, che, come è noto, costituisce uno dei canali alternativi a quello dell'istruzione.

I centri di formazione professionale sono sostanzialmente vere e proprie scuole e sono caratterizzati dai medesimi problemi operativi e gestionali: in particolare le supplenze del personale docente, dovute ai frequenti casi di assenza. O agli altrettanto frequenti casi di docenti che abbandonano la docenza in corso d'anno, se chiamati da altri istituti scolastici, poiché si tratta di docenti per lo più inseriti nelle graduatorie permanenti. Il divieto assoluto di assumere imposto trasversalmente e alla cieca dal disegno di legge finanziaria impedirebbe alle province di reperire il personale supplente o da assumere al posto dei rinunciari. Con pregiudizio, dunque, per la regolare conclusione dell'anno formativo. Una misura di corretto contenimento della spesa di personale, dunque, finirebbe per riverberarsi contro gli allievi, violando il diritto

allo studio ed alla formazione, riconosciuto dalla Costituzione. Molte province potrebbero anche trovarsi in forte difficoltà anche per la gestione dei centri per l'impiego, in quanto è accertata la presenza ingente di personale flessibile, a termine, interinale o con co.co.co., per rafforzare le fin troppo esigue forze lavorative presenti: è ben noto che in Italia operino nei servizi per il lavoro poco più di 7 mila dipendenti, a fronte dei circa 100 mila della Germania. Altro settore che certamente risentirebbe in maniera molto forte del divieto assoluto di effettuare assunzioni flessibili è il turismo. In molte regioni, le province hanno la gestione diretta degli uffici di informazione e assistenza ai turisti, nei quali ovviamente opera personale flessibile in rapporto alle esigenze stagionali. In assenza di una revisione del divieto assoluto di assunzioni, molti di questi uffici non potrebbero che chiudere, assecondando un altro colpo all'immagine turistica dell'Italia.

Alla mobilità dei dipendenti non si applica il dl Madia

Alla mobilità dei dipendenti delle province non si applica il decreto Madia, il dl 90/2014. La disciplina dei trasferimenti dei lavoratori che saranno interessati (ancora non si sa come) dai trasferimenti delle funzioni provinciali, infatti, trova integralmente ed esclusivamente regolazione nella legge 56/2014.

A seguito della presentazione della legge di stabilità 2015 che prevede tagli alla spesa delle province dimostratamente insostenibili e in nessun modo collegabili agli effetti della riforma Delrio in quanto solo lineari e forfettari, si iniziano a evidenziare le conseguenze difficilmente controllabili di una serie di riforme mal congegnate. Molti osservatori insistono nell'indicare che ai dipendenti provinciali da mandare in mobilità verso gli enti che subentrerebbero alle province nella gestione delle funzioni non fondamentali si applicherebbe la nuova disciplina della mobilità obbligatoria, quella entro i 50 chilometri per intendersi, introdotta dal dl 90/2014. Le cose, tuttavia, non stanno così. Il nuovo comma 2 dell'articolo 30 del dlgs 165/2001, come modificato dalla riforma Madia, costituisce una norma «generale» sulla mobilità dei dipendenti pubblici, volta principalmente a semplificare i trasferimenti da una sede all'altra delle medesime amministrazioni. Tra amministrazioni diverse occorrerebbero specifiche e preventive convenzioni. Nel caso delle mobilità dei dipendenti provinciali, in assenza di dette convenzioni, che fin qui nessuno ha intravisto, la mobilità obbligatoria della riforma Madia nemmeno si può applicare, visto che i dipendenti transiterebbero senz'altro verso altre amministrazioni.

Non basta. Punto centrale della mobilità obbligatoria dell'articolo 30, comma 2, novellato, è l'incentivo economico riconosciuto agli enti che acquisiscono personale in mobilità. Si tratta di risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito, per evitare che l'effetto della mobilità riduca le quote individuali di trattamento accessorio dei dipendenti dell'ente di destinazione. Per assicurare queste risorse incentivanti la mobilità, il decreto Madia ha introdotto una sorta di fondo di rotazione, dell'ammontare di 30 milioni a decorrere dal 2015. I dipendenti provinciali da trasferire oscillano, secondo le stime possibili, tra i 12 mila e i 15 mila. Il costo medio dei dipendenti provinciali è circa 30 mila euro l'anno. Facendo brevi e facili conti, si comprende che il fondo potrebbe assicurare incentivi alle amministrazioni per non più di 1.000 dipendenti e, dunque, risulterebbe del tutto insufficiente e inutile per la riforma delle province. La regolazione del trasferimento dei dipendenti provinciali, invece, sta tutta nell'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge Delrio. Si prevede che il personale trasferito mantenga la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Per assicurare che l'ente destinatario non si veda ridotte le disponibilità per la spesa di personale, la citata norma impone alle province di trasferire le risorse che finanziano il trattamento economico dei dipendenti provinciali agli enti di destinazione. Ciò, in modo che le risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale vanno a costituire specifici fondi, distinti da quello contrattuale previsto per la generalità dei dipendenti, e destinati esclusivamente al personale trasferito. Pertanto, la legge 56/2014 prevede una disciplina totalmente diversa e un finanziamento del 100% della spesa del personale da trasferire, stimabile, se i dipendenti da mandare in mobilità fossero 12 mila, in 360 milioni di euro, più gli oneri, per giungere a più di 400 milioni. Il che significa, per le province, un ulteriore taglio alle proprie disponibilità, che si aggiunge al taglio a regime, nel 2017, di 3,585 miliardi conseguente ai dl 66/2014 e alle disposizioni della legge di Stabilità, se rimarrà confermata nell'attuale testo, che condanna senza appello le province al default.

Il default sarà certo nel 2016

Per le province è certo il dissesto finanziario nel 2016, se non verranno riscritte le regole sugli equilibri dei bilanci.

L'Unione delle province italiane ha tracciato nei giorni scorsi al governo un quadro che più chiaro non potrebbe essere: per effetto delle manovre finanziarie di questi anni e, soprattutto, del disegno di legge di stabilità, al netto delle spese per il personale ed investimento, la spesa per servizi passerà da poco più di 3 miliardi del 2014, a 2 nel 2015, a 1 nel 2016 e si azzererà nel 2017. Nel solo 2015, la riduzione media della spesa corrente per le province sarà del 51%.

La legge di Stabilità 2015 per le province prevede misure draconiane di riduzione della spesa, che impongono loro di versare al bilancio dello Stato 1 miliardo. In realtà, dunque, non diminuirà la spesa nel suo insieme, ma quella per servizi ai cittadini. Il versamento allo Stato diverrà di 2 miliardi nel 2016 e 3 miliardi nel 2017, quando la spesa complessiva delle province sarà di circa 6 miliardi, dei quali circa 2 per personale (se nel frattempo non sarà stato trasferito o licenziato), 2,7 per spese in conto capitale e 1,2 miliardi per mutui e rimborsi prestiti.

È evidente che nessuna provincia può chiudere i bilanci pluriennali in pareggio e già nel 2015 si manifesterà il disequilibrio strutturale della situazione corrente di bilancio, oltre al default degli equilibri di cassa ed allo sfioramento generalizzato degli obiettivi del patto di stabilità interno.

In sostanza, le province si troveranno nella situazione prevista dall'articolo 244 del dlgs 267/2000, cioè l'impossibilità di garantire «l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili».

La cosa particolare, però, è che la procedura di dissesto è conseguenza di una mala gestione dell'amministrazione. Nel caso delle province, invece, il generalizzato disequilibrio finanziario non è cagionato da errori o scorrettezze nella gestione, ma direttamente dallo Stato, attraverso le sue disposizioni

normative.

Se, allora, non si cambiano le regole sul dissesto, si attiverebbero procedure semplicemente lunari e paradossali nei confronti di enti indotti al default per cause a loro non imputabili. Sarebbe tutto da vedere come potrebbero le procure della Corte dei conti accertare le responsabilità degli amministratori, come prevede l'articolo 248, commi 5 e 5-bis, del Tuel, se la causa del dissesto non è la mala gestione, ma la legge: chi imputerebbero, il Parlamento?

Ancora, i circa 56 mila dipendenti provinciali rischiano seriamente di essere licenziati o collocati in disponibilità sempre non in conseguenza di errori nella gestione degli enti di appartenenza, ma per le scelte legislative. In effetti, se i tagli sulle province saranno effettuati con le modalità e nelle misure indicate dal disegno di legge finanziaria, il Governo e il Parlamento otterranno, tramite il dissesto forzato a carico delle province, l'obiettivo di indurre a decine di migliaia di licenziamenti, senza doversi addossare la responsabilità di deciderli loro: infatti, l'attivazione del dissesto farebbe apparire come autori degli inevitabili licenziamenti le province stesse.

Sarebbe, allora, più corretto e coerente prevedere nei confronti delle province una procedura speciale di liquidazione o, quanto meno, di riduzione graduale della spesa, connessa alla perdita delle funzioni. In effetti, la riforma Delrio aveva previsto, sia pur malamente, tale evenienza. Ma, il Legislatore non vuole attendere gli esiti della riforma, anche perché è evidente che la semplice traslazione delle funzioni dalle province a regioni o comuni ben difficilmente porterebbe a tagli di 3 miliardi: le funzioni, infatti, dovrebbero essere accompagnate dalle dotazioni di personale e finanziarie necessarie per svolgerle. Si dimostrerebbe, dunque, che la riforma Delrio, sul piano economico e finanziario, non conseguirebbe alcun risultato utile.